

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DELLE MARCHE
CON SEDE IN ANCONA**

**DECRETO DI ATTUAZIONE
del D.L. 1.4.2021 n. 44**

Il Presidente ff.

Vista la normativa d'urgenza, emanata per fare fronte alla pandemia internazionale da Covid-19 a cominciare dal D.L. 8.3.2020, n. 11, recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* e dal DPCM 8.3.2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visti, in particolare:

- il D.L. 7.10.2020, n. 125, recante *"Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"*;

- il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 contenente *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19."*

- la L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha convertito il D.L. 28.10.2020 n. 137 senza sostanziali modifiche quanto all'art. 27 dello stesso;

Visto, da ultimo, il D.L. 1.4.2021 n. 44, il cui art. 7 dispone che *"all'articolo 27, comma 1, primo periodo, l'espressione «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo*

per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sia sostituita dalla seguente: «al 31 luglio 2021,».


Visto il proprio decreto del 5.11.2020, di attuazione dell'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Considerato:

- che si rende necessario aggiornare le disposizioni generali già date nel precedente decreto del 5.11.2020, tenendo conto del nuovo termine di scadenza delle misure urgenti e straordinarie previste a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, anche a ratifica delle indicazioni verbali già fornite;
- che ormai da oltre un anno perdura nel territorio dello Stato e così anche nella Regione Marche la pandemia da Covid-19, che ancora non è stata domata;
- che si rende, perciò, necessario individuare apposite misure organizzative, finalizzate a ridurre quanto più possibile la presenza di persone anche nella Commissione Tributaria Regionale delle Marche ed in particolare nelle aule di udienza, evitando a tutela dei giudici, del personale e dell'utenza, la comparizione fisica delle parti in causa, dei loro difensori e del pubblico;
- che già l'art. 83 D.L. 17.3.2020 n.18 prevedeva la possibilità per i Presidenti delle Commissioni Tributarie di dare specifiche disposizioni, finalizzate a consentire per quanto possibile la prosecuzione dell'attività giurisdizionale, evitando però il rischio di contagio da Covid-19;
- che, in particolare, il comma 7, lett. F, del citato D.L., come successivamente modificato e prorogato, prevedeva che il giudice potesse disporre *“che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”* disciplinando la procedura necessaria per tale trattazione telematica;
- che l'art. 27 D.L. 28.10.2020 n. 137 ha successivamente previsto la possibilità di ulteriori misure a tutela della sicurezza della giustizia

tributaria, da valere *“fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19”*;

- che tale termine è stato fissato dal D.L. 44/2021 in quello del 31.7.2021;
- che questo Presidente, alla luce dei provvedimenti statali e regionali emanati e delle ulteriori informazioni provenienti quotidianamente dalla stampa, ritiene che sussista una situazione di grave *“pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario”* a recarsi di persona presso la Commissione Tributaria per partecipare alle udienze tributarie;
- che, tuttavia, essendo la giustizia tributaria un servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1, lett. A, L. 146/1990, questo deve essere garantito ai residenti nel territorio dello Stato ed alle Amministrazioni dello stesso, pur secondo modalità che consentano di salvaguardare la salute pubblica;
- che la Commissione Tributaria Regionale delle Marche dispone ormai di attrezzature e segretari in grado di garantire la trattazione di un numero limitato di udienze in videoconferenza;
- che tale limitazione è da attribuire sia, principalmente, alla ristrettezza della banda di connessione telematica a disposizione, che non consente più videoconferenze in contemporanea, sia alla scarsità di competenza, pratica e dotazione hardware e software dell'utenza, che costringe spesso a ritardi anche di mezz'ora per ciascuna causa per stabilire l'effettivo collegamento dei rappresentanti delle parti processuali;
- che l'unico programma messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è attualmente Skype for Business;
- che tale programma non è l'unico a offrire garanzie di sicurezza, professionalità e riservatezza delle videoconferenze, tanto che il Ministero della Giustizia ha messo a disposizione il programma Microsoft Teams ed altri ve ne sono in grado di offrire pari requisiti, come ad esempio la piattaforma Zoom, estremamente diffusa fra l'utenza;
- che molti dei componenti di questa Commissione sono magistrati tributari o amministrativi, ex dirigenti pubblici o liberi professionisti e sono in grado



di partecipare alle camere di consiglio con modalità telematica, così potendo dare il più possibile attuazione alla previsione di cui all'art. 27 D.L. 28.10.2020 n. 137, come successivamente modificato;

- che, infine, si è riscontrata a volte nella pratica la tendenza ed eludere lo spirito del citato art. 27, e nella specie che la parte richieda strumentalmente la trattazione orale oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza, pur avendo ricevuto almeno 30 giorni prima l'avviso di trattazione allo stato degli atti, sicché l'Ufficio si trova costretto a rinviare l'udienza stessa, non potendo garantire all'altra parte i termini previsti per le memorie scritte e le repliche;
- che così si viene a precludere la legittima aspettative della controparte alla definizione del processo nell'udienza stessa ed in sostanza a rimettere la decisione del rinvio alla volontà della parte che richiede la trattazione orale all'ultimo momento;
- che, pertanto, interpretando la norma in modo ragionevole e, quindi, costituzionalmente orientato, deve fissarsi un termine per il deposito della richiesta di trattazione orale maggiore di quelli previsti per le memorie e le repliche in caso di trattazione scritta, che qui si ritiene congruo individuare in quello di 15 giorni, che consente alla segreteria di dare comunicazione tempestiva alle parti stesse della trattazione scritta, automaticamente prevista per il caso di non accoglimento di quella orale;

AUTORIZZA

in via generale e continuativa:

- lo svolgimento delle udienze, pubbliche o camerale, con collegamento da remoto, mediante la piattaforma Skype for Business e l'assistenza di un segretario della Commissione;
- le parti costituite, ammesse in casi specifici all'udienza da remoto, a parteciparvi mediante la citata piattaforma Skype for Business, purché in possesso della strumentazione informatica, della connessione e delle conoscenze telematiche indispensabili al collegamento;
- lo svolgimento da remoto delle camere di consiglio da parte dei giudici, laddove Skype for Business non dovesse funzionare o non dovesse essere

disponibile, in alternativa con la piattaforma Microsoft Teams o altro software, quale Zoom, idoneo a garantire la sicurezza del collegamento;

- che tutti i giudici possano partecipare sia alle udienze, che alle camere anche da luoghi diversi dalla Commissione Tributaria, purché idonei a garantire la riservatezza del rito camerale e della camera di consiglio e purché in possesso della strumentazione informatica, della connessione e delle conoscenze telematiche indispensabili al collegamento;

DELEGA

I Presidenti e Vice Presidenti di Sezione, incaricati di presiedere ogni Collegio nelle specifiche date di udienza ad emettere, per ciascuna delle giornate di udienza o per singole cause da trattare, ordinanza motivata di scelta della modalità di trattazione dell'udienza, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (come successivamente modificato) e delle disposizioni generali contenute nel presente decreto. La stessa dovrà essere comunicata – tramite la segreteria della Sezione - alle parti ed agli altri componenti del Collegio Giudicante contestualmente all'avviso di trattazione e, comunque, almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza stessa.

Nella singola ordinanza potrà disporsi che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria o quelle personali dei giudici tributari lo consentano solo in parte, mentre le parti – laddove sia autorizzata la trattazione orale – potranno partecipare all'udienza pubblica esclusivamente da remoto.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione della pubblica udienza da remoto, la segreteria dovrà comunicare alle parti almeno tre giorni prima della trattazione, un avviso riportante l'ora e le modalità di collegamento, nonché il link necessario.

Nel verbale di udienza si dovrà dare atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto ed i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intenderanno assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

DISPONE

1. Che, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, il Presidente o Vice Presidente di Sezione, incaricato di presiedere il Collegio nelle specifiche date di udienza, possa emettere per ciascuna di tali date ordinanza motivata con cui si disponga che le controversie, fissate per la trattazione in udienza pubblica, siano decise sulla base degli atti. Nella stessa dovrà essere dato avviso che ciascuna delle parti potrà, con apposita istanza - da notificare a pena di inammissibilità alle altre parti costituite e da depositare almeno quindici giorni prima della data fissata per la trattazione - chiedere la discussione orale.
2. Nel caso in cui sia chiesta la discussione orale anche solo da una delle parti è facoltà del Presidente del Collegio disporre la trattazione da remoto, secondo quanto previsto al punto 1, sempre che l'istanza sia tempestivamente presentata ed il valore della controversia lo giustifichi, ferma restando la data dell'udienza già fissata. Laddove per qualunque ragione non sia possibile od opportuno accogliere l'istanza - pur tempestivamente depositata - e procedere mediante collegamento da remoto, si procederà mediante trattazione scritta. In tale caso il Presidente del Collegio, che aveva disposto la decisione sulla base degli atti, stabilirà un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per le memorie di replica.
3. Nel caso in cui la richiesta di trattazione orale non venga avanzata tempestivamente, bensì oltre il termine di 15 giorni prima dell'udienza qui stabilito come congruo, e non sia neppure possibile la trattazione scritta, non potendosi garantire alle parti il rispetto dei termini di cui sopra, la controversia verrà definita allo stato degli atti, come in precedenza disposto.

In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti ed i provvedimenti emessi si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.

I soli componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quello in cui ha sede questa Commissione tributaria

possono chiedere di essere esonerati – mediante apposita richiesta rivolta a questo Presidente - dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio di persona presso la sede della Commissione stessa. Nella richiesta dovrà essere specificato il motivo e la durata della richiesta stessa ed attestata la disponibilità di apparecchiature, software, banda di connessione e competenza informatica idonee alla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da remoto. Di tale richiesta dovrà essere data comunicazione dall'interessato al Presidente della sezione interessata, che esprimerà parere al riguardo.

Il presente decreto avrà valore fino al 31.7.2021 e si considererà automaticamente prorogato in caso di ulteriore proroga della disciplina prevista nell'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.

Si comunichi a tutti i Presidenti, Vice Presidenti e giudici di questa Commissione Tributaria Regionale, nonché al Dirigente della stessa, ai Presidenti delle Commissioni Provinciali delle Marche, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate delle Marche, agli Ordini professionali abilitati alla difesa avanti alle Commissioni Tributarie, al Presidente della Giunta Regionale.

Ancona 12.4.2021

Il Presidente Reggente
Dr. Sergio Cutrona

